

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTA** la legge regionale 24/01/2020, n. 1 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009; concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della

flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;

- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” come modificato in ultimo dal decreto legislativo 16/04/2017, n. 104, e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, questo Assessorato è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la legge regionale 08.04.2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale questo Assessorato è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come modificato in ultimo dall’art. 52 la legge regionale 11/08/2017, n. 16;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 414/Gab del 19/12/2019;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018, con il quale sono state disciplinate le procedure di valutazione ambientale di competenza dell’amministrazione regionale ed al contempo individuate modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., in applicazione sia dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, sia della normativa ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018, con il quale è stato revocato il decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e sono state contestualmente rivisitate la disciplina e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi nello stesso contenute;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale è stato revocato il decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 e sono state contestualmente rivisitate la disciplina e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi nello stesso contenute;

- VISTO** il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d'intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l'A.R.P.A. Sicilia, finalizzato all'espletamento della verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il D.A. n. 392/GAB del 01/09/2015 con cui questo Assessorato, visto il rapporto istruttorio del Servizio 1 n.36369 del 03 agosto 2015, ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale positivo per il progetto "Discarica in ex Vasca 4 per rifiuti non pericolosi derivanti dal decommissioning dell'impianto acido fosforico" per il provvedimento di V.I.A. coordinato con la VINCA per la realizzazione di una discarica nell'invaso denominato ex Vasca 4, ubicato all'interno del confinamento perimetrale della già esistente discarica di fosfogessi, per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal decommissioning dell'impianto acido fosforico (fase IV del progetto di decommissioning)";
- VISTO** il D.D.G. 1320 del 19 settembre 2016 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la realizzazione e l'esercizio della suddetta discarica;
- PRESO ATTO** che la ISAF S.p.A. in liquidazione ha richiesto la modifica non sostanziale dell'AIA per procedere allo smaltimento presso impianti esterni autorizzati, dei fanghi prodotti dal trattamento delle frazioni liquide estratte dal parco serbatoi per il deposito preliminare (D15) dei suddetti fanghi, in appositi big-bags all'interno di un'area idoneamente coperta e pavimentata,
- VISTO** il D.A. n.450/GAB del 15/10/2018, con cui questo Assessorato, effettuata la verifica preliminare ex art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha escluso le modifiche proposte da ISAF S.p.A. in liquidazione dalle procedure di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;
- VISTO** il D.D.S. n.1711 del 21/12/2018 con cui il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha aggiornato l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata D.D.G. 1320 del 19 settembre 2016 a seguito della comunicazione di modifiche non sostanziale presentata dalla ISAF S.p.A. in liquidazione;
- CONSIDERATO** la durata del provvedimento di V.I.A. è pari a 5 (cinque) anni decorrenti dalla pubblicazione del medesimo provvedimento avvenuta il 01 settembre 2015 pertanto il termine ultimo ad oggi previsto per la realizzazione del progetto è il 31 agosto 2020 il termine ultimo ad oggi previsto per la realizzazione del progetto di realizzazione della discarica;
- VISTA** l'istanza presentata sul portale delle valutazioni ambientali di questo Assessorato il 30 aprile 2020, confermata con nota prot. D.R.A. n. 23524 del 04 maggio 2020, con la quale la società ISAF S.p.A. in liquidazione ha presentato, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, istanza di proroga di cinque (5) anni dell'efficacia del provvedimento di V.I.A. coordinato con la VINCA rilasciato con D.A. n. 392/GAB del 01 settembre 2015;
- PRESO ATTO** che, così come dichiarato dal proponente,
- la realizzazione delle opere previste dal progetto ha richiesto l'attivazione degli iter istruttori finalizzati al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni necessarie e che gli stessi sono risultati molto articolati e complessi;
  - il proponente nell'attuazione degli interventi di decommissioning si è trovato ad affrontare condizioni emergenziali non previste nel progetto originario che hanno comportato un rallentamento significativo delle opere finalizzate alla realizzazione della discarica;
  - ad oggi l'appaltatore incaricato per la realizzazione delle opere, per le quali è stato rilasciato con D.A. n. 392/GAB del 01 settembre 2015 il provvedimento di V.I.A. coordinato con la VINCA e autorizzate con D.D.G. n. 1320 del 19 settembre 2016, ha avviato il cantiere per l'esecuzione delle opere propedeutiche e preliminari previste dal progetto;
  - il progetto dell'impianto "Discarica in ex Vasca 4" in corso di realizzazione è conforme a quello autorizzato a meno delle modifiche già comunicate ed autorizzate. La discarica in progetto è una discarica di scopo, destinata ad accogliere esclusivamente i rifiuti originati dalle attività di decommissioning dell'impianto acido fosforico di Isola 9 di proprietà della società ISAF S.p.A. in liquidazione, interna allo stabilimento multisocietario di Gela, oltre

ai fanghi prodotti dall'impianto di trattamento del percolato (ITRAP) della discarica fosfogessi ed ai rifiuti originati in fase di costruzione della discarica stessa, per un volume lordo complessivo dei rifiuti (comprese le coperture giornaliere) di circa 140.000 m<sup>3</sup>;

- VISTO** il cronoprogramma presentato tramite il portale ambientale di questo Assessorato il 04 luglio 2020 si evince che la durata della realizzazione degli interventi è pari a due (2) anni e nei restanti tre (3) anni è prevista, oltre al collaudo delle opere, la gestione operativa della discarica;
- CONSIDERATO** che l'istanza di proroga dell'efficacia del provvedimento di V.I.A. è stata formalizzata dal proponente prima della scadenza del termine ultimo del 30 agosto 2020 ad oggi previsto per la realizzazione del progetto;
- CONSIDERATO** che l'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dispone che nella definizione dell'efficacia temporale di un dato provvedimento di V.I.A. si debba tener conto sia dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, sia dei procedimenti autorizzatori necessari,
- ACQUISITO** il rapporto istruttorio prot. n. 38709 del 08 luglio 2020 del Servizio 1 - D.R.A., con il quale è stato proposto di esprimere parere positivo in merito all'istanza a condizione che la proroga dell'efficacia del provvedimento di V.I.A. relativo al progetto sia di 3 (tre) anni e quindi di differire al 30/08/2023 il termine ultimo per la realizzazione del medesimo progetto;
- RITENUTO** che, avendo il proponente già acquisito le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere che da cronoprogramma presentato in data 04 luglio 2020 richiederà due (2) anni, più il tempo necessario per il collaudo, il termine per la proroga del provvedimento di VIA richiesto non sia coerente con quanto disposto dall'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e che l'efficacia del D.A. debba essere esteso per tre (3) anni;
- RITENUTO** per quanto sopra di poter concludere con esito positivo il procedimento relativo all'istanza di proroga del provvedimento di V.I.A. relativo al progetto;
- FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- A TERMINE** delle vigenti disposizioni

## DECRETA

### Articolo 1

Si esprime parere positivo in merito all'istanza di proroga di 3 (tre) anni dell'efficacia del provvedimento di V.I.A. reso con decreto assessoriale D.A. n. 392/GAB del 01 settembre 2015 per il "**Discarica in ex Vasca 4 per rifiuti non pericolosi derivanti dal decommissioning dell'impianto acido fosforico**", proponente **Società ISAF S.p.A. in liquidazione**, pertanto il termine ultimo per la realizzazione del medesimo progetto è differito al 31 agosto 2023.

### Articolo 2

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il rapporto istruttorio prot. n. 38709 del 08 luglio 2020 del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

### Articolo 3

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardanti gli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

### Articolo 4

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio del progetto, dovrà verificare che tali fasi siano svolte in conformità agli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato ed alle prescrizioni impartite con il provvedimento V.I.A. reso per il progetto, ai sensi dell'art. 26 (oggi art. 25) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con decreto assessoriale n. 392/GAB del 01/09/2015.

### Articolo 5

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 10 luglio 2020

L'Assessore  
On.le Avv. Salvatore Cordaro  
**(firmato)**



Prot. n. 38709 del 08/07/2020

Al Responsabile del Procedimento  
Dirigente del Servizio 1  
Salvatore Di Martino  
**SEDE**

**OGGETTO: CL7RIF31 - Società ISAF S.p.A. in liquidazione - "Discarica in ex Vasca 4 per rifiuti non pericolosi derivanti dal decommissioning dell'impianto acido fosforico" – Istanza di proroga efficacia provvedimento di V.I.A. ex art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ricomprendente la procedura di Valutazione di Incidenza rilasciato con D.A. 392/GAB del 01 settembre 2015**  
**Rapporto istruttorio**

Con istanza presentata sul Portale delle valutazioni ambientali di questo Assessorato il 30 aprile 2020, confermata con prot. D.R.A. n. 23524 del 04 maggio 2020, la società ISAF S.p.A. in liquidazione ha presentato, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, istanza di proroga di cinque (5) anni dell'efficacia del provvedimento di V.I.A. coordinato con la VINCA rilasciato con D.A. n. 392/GAB del 01 settembre 2015.

Si riassume di seguito l'iter amministrativo relativo al progetto de quo.

Con provvedimento prot. n. W A 001786/2013 del 5 giugno 2013 il Prefetto pro tempore di Caltanissetta ha autorizzato, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 230/1995 e ss.mm.ii. l'attività di decommissioning dell'impianto destinato alla produzione di acido fosforico ubicato nel territorio del Comune di Gela (CL). Il progetto di decommissioning in parola è articolato nelle fasi seguenti:

- ✓ Fase I, svuotamento e smantellamento del decantatore 925 S08 con trasferimento dei rifiuti stabilizzati, generati da tale operazione, in area appositamente allestita di "allocazione intermedia" in Isola 9;
- ✓ Fasi II e III, svuotamento del parco serbatoi e dei circuiti impiantistici dell'acido fosforico, demolizione del parco serbatoi e delle strutture di superficie connesse all'impianto acido fosforico;
- ✓ Fase IV, realizzazione di una nuova discarica per rifiuti non pericolosi - con cella monodedicata per i rifiuti con M.C.A. - in ex Vasca 4 della discarica di fosfogessi e - nell'ambito dei lavori di costruzione della stessa - deposito preliminare in area individuabile in progetto "Bacino L2 Sud"; i rifiuti liquidi generati dalle lavorazioni previste nelle Fasi II, III e il percolato prodotto dalla realizzanda discarica in ex Vasca 4 saranno convogliati nell'impianto di Trattamento Percolato (ITRAP), presente nell'area;

Con successivi provvedimenti il Prefetto ha autorizzato le diverse fasi del progetto di decommissioning.

Con D.A. n. 392/GAB del 01 settembre 2015 questo Assessorato, visto il rapporto istruttorio n.36369 del 03 agosto 2015, ha rilasciato il provvedimento di V.I.A. coordinato con la VINCA per la realizzazione di una discarica nell'invaso denominato ex Vasca 4, ubicato all'interno del confinamento perimetrale della già esistente discarica di fosfogessi, per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal decommissioning dell'impianto acido fosforico (fase IV del progetto di decommissioning).

Con nota prot. 10861/7 del 16 dicembre 2015 Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di

Caltanissetta ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del progetto.

Con D.D.G. 1320 del 19 settembre 2016 è stata rilasciata dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la realizzazione e l'esercizio della suddetta discarica.

Nel 2016 la ISAF ha comunicato di aver riscontrato trafiletti di liquido da alcuni serbatoi dell'Isola 9 e che è quindi stato necessario anticipare, rispetto al cronoprogramma delle Fasi di cui sopra, la Fase II di svuotamento e trattamento dei liquidi del parco serbatoi, indicata quale "Fase 2 A", al fine di alleggerire gli stessi dal loro contenuto e smaltire in sicurezza i trafiletti di liquido. La Prefettura di Caltanissetta AREA V, con prot. interno n. 18537 del 26 aprile 2018, ha rilasciato il N.O. Prefettizio, ex 126 bis del D.Lgs. 230/95 per l'avvio della Fase II del decommissioning dell'impianto acido fosforico, la cui anticipazione si era resa emergenziale; tale fase denominata "Fase 2 A" consisteva nello svuotamento e trattamento dei liquidi del parco serbatoi ISAF c/o Isola 9.

Per gestire idoneamente le frazioni liquide estratte e inertizzate della Fase 2 A la ISAF S.p.A. ha richiesto la modifica non sostanziale dell'AIA per autorizzare la possibilità di procedere allo smaltimento presso impianti di smaltimento esterni autorizzati, dei fanghi prodotti dal trattamento delle frazioni liquide di Fase 2 A e per conseguire l'autorizzazione all'utilizzo dell'area di "allocazione intermedia" di Isola 9 per il deposito preliminare (D15) dei fanghi provenienti dai trattamenti delle Fasi 2A e 1, in appositi big-bags all'interno di un'area idoneamente coperta e pavimentata.

Con D.A. n.450 GAB del 15 ottobre 2018, è stato rilasciato il provvedimento di verifica preliminare ex art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. conclusosi, in riferimento al rapporto istruttorio prot. n. 59932 del 01 ottobre 2018, con l'esclusione delle modifiche proposte da ISAF dalle procedure di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale.

Con D.D.S. n.1711 del 21 dicembre 2018 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha aggiornato l'AIA rilasciata con D.D.G. 1320 del 19 settembre 2016 a seguito della comunicazione di modifiche non sostanziale presentata dalla ISAF S.p.A..

Dall'esame della documentazione tecnica-amministrativa fin qui elencata, si evince che:

- La durata del provvedimento di V.I.A. è pari a 5 (cinque) anni decorrenti dalla pubblicazione del medesimo provvedimento avvenuta il 01 settembre 2015 pertanto il termine ultimo ad oggi previsto per la realizzazione del progetto è il 31 agosto 2020;
- Così come dichiarato dal proponente, la realizzazione delle opere previste dal progetto ha sinora richiesto l'attivazione di iter istruttori finalizzati al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni necessarie, citate in premessa, e che gli stessi sono risultati molto articolati e complessi in particolare la gestione della situazione emergenziale consistente nell'anticipazione del drenaggio e gestione dei liquidi della "Fase 2" indicata quale "Fase 2 A" hanno comportato un rallentamento significativo delle opere per la realizzazione della discarica nel modulo L1 di cui alla Fase IV
- Ad oggi ad oggi l'appaltatore incaricato per la realizzazione delle opere per le quali è stato rilasciato con D.A. n. 392/GAB del 01 settembre 2015 provvedimento di V.I.A. coordinato con la VINCA e autorizzate con D.D.G. n. 1320 del 19 settembre 2016 ha avviato il cantiere per l'esecuzione delle opere propedeutiche e preliminari previste dal progetto
- Il progetto dell'impianto "Discarica in ex Vasca 4" in corso di realizzazione è conforme a quello autorizzato a meno delle modifiche già comunicate ed autorizzate. La discarica in progetto è una discarica di scopo, destinata ad accogliere esclusivamente i rifiuti originati dalle attività di decommissioning dell'impianto acido fosforico di Isola 9 di proprietà della società ISAF S.p.A. in liquidazione, interna allo stabilimento multisocietario di Gela, oltre ai fanghi prodotti dall'impianto di trattamento del percolato (ITRAP) della discarica fosfogessi ed ai rifiuti originati in fase di costruzione della discarica stessa, per un volume lordo complessivo dei rifiuti (comprese le coperture giornaliere) di circa 140.000 m<sup>3</sup>.
- L'istanza di proroga di cinque (5) anni dell'efficacia del provvedimento di V.I.A. è stata formalizzata dal proponente prima della scadenza del termine ultimo del 30 agosto 2020 ad oggi previsto per la realizzazione

del progetto.

- Il proponente ha già ottenuto le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto in epigrafe.

Per valutare la coerenza dell'istanza di proroga avanzata con i tempi previsti per la realizzazione del progetto conformemente a quanto previsto dall'art.25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con nota prot. DRA n. 31589 del 9 giugno 2020 questo Servizio ha richiesto alla ISAF di produrre un cronoprogramma delle attività. La documentazione richiesta è stata caricata sul portale ambientale di questo Assessorato in data 04 luglio 2020.

Per quanto sopra, considerato che:

- l'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dispone che nella definizione dell'efficacia temporale di un dato provvedimento di V.I.A. si debba tener conto sia dei tempi previsti per la realizzazione del progetto sia dei procedimenti autorizzatori necessari,
- il proponente nell'attuazione degli interventi di decommissioning si è trovato ad affrontare condizioni emergenziali non previste nel progetto originario che hanno comportato un rallentamento significativo delle opere finalizzate alla realizzazione della discarica,
- il proponente ha già ottenuto le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere per le quali questo Assessorato ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con D.A. n. 392/Gab del 01 settembre 2015,
- dal cronoprogramma presentato si evince che la durata della realizzazione degli interventi è pari a due (2) anni e nei restanti tre (3) anni è prevista, oltre al collaudo delle opere, la gestione operativa della discarica;

la scrivente propone di esprimere parere positivo in merito all'istanza di proroga dell'efficacia del provvedimento di V.I.A. coordinato con la VINCA reso con decreto assessoriale n. 392/Gab del 01 settembre 2015 per il progetto **“Discarica in ex Vasca 4 per rifiuti non pericolosi derivanti dal decommissioning dell'impianto acido fosforico”**, proponente **Società ISAF S.p.A. in liquidazione**, a condizione che tale proroga sia limitata a tre (3) anni periodo consono alla realizzazione del progetto già autorizzato, e quindi di differire al 30 agosto 2023 il termine ultimo per la realizzazione del medesimo progetto.

Allo scopo, si allega lo schema di provvedimento finale del procedimento da sottoporre, se condiviso da codesto Dirigente, alla firma dell'Autorità Ambientale per il tramite del Dirigente Generale.

Funzionario Direttivo del Servizio 1  
Isabella Ferrara  
(firmato)

VISTO PER CONDIVISIONE  
Dirigente Responsabile del Servizio 1  
Salvatore Di Martino  
(firmato)